



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETÀ DELL'ASUR MARCHE AREA VASTA N. 4, IN DOTAZIONE
ALLE STRUTTURE SANITARIE E AMMINISTRATIVE SITUATE NEI
COMUNI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO.
PERIODO: 12 MESI.**

C.I.G.: ZDC1BF534C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona
C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo – FM – Tel. 0734.625111 – Fax 0734.6252019
e-mail: direzione.av4@sanita.marche.it - Pec: areavasta4.asur@emarche.it - www.asurzona11.marche.it

INDICE

PREMESSA

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. PARCO AUTOMEZZI AV4 – FERMO E PORTO SAN GIORGIO
3. LISTINO PREZZI UFFICIALE E TEMPARIO
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
5. RISERVA
6. GARANZIA
7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
8. CLAUSOLE PENALI
9. RECESSO DAL CONTRATTO
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11. ESTENSIONE CONTRATTUALE
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
13. CESSIONE DEL CREDITO
14. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008
15. ONERI E SPESE

PREMESSA

Responsabile unico del procedimento: Ing. Alberto Franca, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo;

Incaricato dell'autoparco: Sig. Pasquale Mandolesi.

Ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare:

Committente: l'ASUR Marche Area Vasta n. 4 di Fermo;

Appaltatore: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici;

Codice: D.Lgs. n. 50/2016;

Regolamento: D.P.R. n. 207/2016;

CSA: Capitolato speciale d'appalto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, sugli automezzi di proprietà dell'ASUR Marche Area Vasta n. 4 in dotazione alle strutture sanitarie e amministrative situate nei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, dei seguenti interventi:

- **manutenzione ordinaria;**
- **recupero dei mezzi in avaria;**
- **preparazione dei veicoli per l'invio alle revisioni periodiche, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.**

2. PARCO AUTOMEZZI AV4 - FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Il parco degli automezzi dell'Area vasta n. 4, in dotazione alle strutture sanitarie e amministrative situate nei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, è costituito da n. 69 autoveicoli, come da elenco allegato all'avviso pubblico.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto dell'appalto, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a effettuare il servizio per qualsiasi altro veicolo dal committente che sia in futuro acquistato nel periodo di validità dell'appalto.

3. LISTINO PREZZI UFFICIALE E TEMPORIO

A seguito dell'aggiudicazione della gara, l'appaltatore dovrà fornire gratuitamente copia del **Listino prezzi ricambi FIAT** vigente al momento della presentazione dell'offerta, su supporto cartaceo e/o informatico.

Qualora sia emesso un nuovo listino prezzi ufficiale, l'appaltatore dovrà:

- consegnare la circolare rilasciata dalla stessa casa costruttrice ai distributori/concessionari di zona riportante la data ufficiale di applicazione del nuovo listino, o documentazione equivalente;
- fornire gratuitamente l'eventuale nuovo listino, su supporto cartaceo e/o su supporto informatico.

L'aggiornamento dei prezzi sarà applicato non prima della data ufficiale di inizio validità, e comunque non prima della presentazione della circolare e del listino cartaceo o informatico in formato leggibile e utilizzabile con i software aziendali.

In ogni caso i prezzi risultanti dagli ordini già emessi e trasmessi all'appaltatore devono essere considerati bloccati fino alla consegna.

Nel caso in cui alcuni dei ricambi non dovessero essere presenti nel listino, la quotazione verrà stabilita in concordanza con il committente.

L'appaltatore dovrà depositare presso l'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche il **Temporario ufficiale** riferito a ciascun tipo di attività e automezzo, per la determinazione delle ore di lavoro occorrenti per i vari tipi di riparazione e/o sostituzione (su supporto cartaceo e/o informatico).

In caso di necessità particolari intervenute in corso d'appalto, saranno concordati tra le parti nuovi prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in sede di gara.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere a eseguire tutte le attività necessarie alla corretta gestione del servizio, in particolare dovrà provvedere:

- alla **manutenzione programmata e ordinaria**: controlli periodici e interventi di manutenzione programmata secondo le prescrizioni della casa costruttrice del veicolo (tagliandi) oltre che la riparazione di guasti e anomalie dei mezzi conseguenti al normale utilizzo, compresi i ricambi e materiali di consumo;
- al **controllo fluidi**: controllo periodico del livello dei fluidi (radiatori, lavacrystalli, olio motore, cambio, etc.) e loro **rabbocco** o sostituzione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, indipendentemente dai chilometri percorsi;
- ai **controlli periodici ai sensi di legge**: attività atte a garantire e ottenere le certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei mezzi alla scadenza programmata oltre alla verifica sui gas di scarico;
- alla **fornitura di pezzi di ricambio**.

Inoltre, l'appaltatore dovrà provvedere alla **manutenzione straordinaria**, ovvero a tutti quegli interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili a operazioni di normale manutenzione e comunque necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli e renderli atti all'uso.

I materiali e i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni dovranno essere **nuovi e originali della Casa costruttrice del veicolo** con le garanzie di legge.

Su specifica richiesta del committente e/o nel caso di difficile reperibilità o di cessata produzione di pezzi originali, previa accettazione dell'incaricato dell'autoparco, l'appaltatore potrà impiegare **ricambi ricondizionati originali della Casa costruttrice del veicolo o ricambi provenienti da produttori diversi** di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio, **aventi le stesse caratteristiche tecniche, tecnologiche e funzionali di quelli montati dalla Casa costruttrice del veicolo**, fermo restando la garanzia di legge. In quest'ultimo caso, lo sconto da applicarsi dovrà essere preventivamente concordato e rapportato ai relativi listini prezzi e/o prezzi di mercato. Il prezzo netto dovrà comunque essere inferiore a quello ottenuto applicando lo sconto offerto dal listino originale di appartenenza e comunque applicato sul mercato dei ricambi.

Prevvia autorizzazione dell'incaricato dell'autoparco, l'appaltatore potrà impiegare, altresì, **ricambi provenienti da autodemolitori o da autoveicoli di proprietà del committente in procinto di demolizione**.

I pezzi sostituiti dovranno essere messi a disposizione dell'incaricato dell'autoparco per le necessarie verifiche. L'appaltatore dovrà garantire lo smaltimento dei pezzi sostituiti, secondo le norme vigenti, con oneri a suo carico.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente a seguito di richiesta dell'incaricato dell'autoparco a mezzo e-mail (l'indirizzo e-mail dedicato alle richieste di interventi sarà reso noto all'appaltatore con la comunicazione di cui al punto 14 dell'Avviso pubblico), **previa approvazione del relativo preventivo**.

Qualora le richieste dovessero provenire dai conducenti degli autoveicoli, l'appaltatore, prima di procedere agli interventi, **dovrà contattare a mezzo e-mail dedicata** l'incaricato dell'autoparco, il quale valuterà se procedere o meno agli stessi.

Nei casi di **urgenza** di riparazione dei veicoli o di **interventi di entità non superiore a € 100,00**, l'appaltatore potrà procedere alla riparazione degli stessi, **previa autorizzazione richiesta telefonicamente** all'incaricato dell'autoparco. Con successiva e-mail dedicata verrà rilasciata l'autorizzazione scritta.

Le prestazioni non espressamente autorizzate non potranno essere fatturate e non daranno diritto al pagamento.

Prima di ogni intervento, l'aggiudicatario dovrà predisporre un **preventivo** con indicazione di:

- costo pezzi di ricambio,
- tempo previsto per l'esecuzione del lavoro, distinto per singola operazione di intervento, riferito al tempario della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata all'incaricato dell'autoparco che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- quantificazione del relativo costo,
- targa e tipo del mezzo per il quale i lavori sono necessari,
- totale costo, IVA esclusa.

Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo, che potrebbero avvenire in fase di lavorazione, dovranno essere immediatamente comunicate e poi autorizzati per quanto riguarda la quantificazione delle ore e dei materiali necessari all'intervento, con l'incaricato dell'autoparco.

Le attività saranno svolte presso l'officina dell'appaltatore e, ove necessario, nei luoghi del territorio dell'Area Vasta n. 4 che verranno indicati nella richiesta di intervento dall'incaricato dell'autoparco.

Tutte le attività inerenti il servizio devono essere effettuate dall'appaltatore "a perfetta regola d'arte" e sotto la sua totale responsabilità anche per quanto inerente la sicurezza della circolazione stradale.

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi del committente dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione massimo di 12 ore dalla richiesta (esclusi i casi di documentata impossibilità a eseguire l'intervento nei tempi indicati, dovuti all'entità del guasto da riparare).

L'appaltatore sarà tenuto a rispettare i termini di consegna concordati al momento dell'ordine con l'incaricato dell'autoparco aziendale.

Il recupero dei mezzi in avaria, su tutto il territorio dell'Area Vasta n. 4, dovrà essere garantito, 24 ore su 24, entro i 60 minuti successivi alla chiamata. Il servizio potrà essere attivato anche mediante richiesta telefonica.

Il traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio dell'Area Vasta n. 4, fino alla sede dell'officina dell'appaltatore, ove l'automezzo potrà essere riparato oppure usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco, sarà a carico dell'appaltatore; il committente dovrà corrispondere solo il costo della manodopera impiegata (un solo operatore) nell'intervento di recupero; per costo della manodopera si intende il costo orario dichiarato nell'offerta economica.

L'appaltatore, su richiesta del committente, dovrà dare piena e continua disponibilità al ritiro e alla riconsegna dell'automezzo in qualsiasi parcheggio dell'Area Vasta n. 4, qualora vi sia la necessità di effettuare riparazioni e/o manutenzioni. In tal caso sarà a carico del committente solo il costo della manodopera impiegata (due operatori) nel ritiro e nella riconsegna della vettura; per il costo della manodopera si intende il costo orario dichiarato nell'offerta economica.

Per ogni prestazione eseguita, a discrezione del committente, il veicolo, prima di essere immesso in servizio o anche successivamente, potrà essere da esso sottoposto a tutti i controlli ritenuti necessari. Detti controlli potranno essere effettuati in ogni momento, anche durante l'esecuzione delle prestazioni, da parte del personale responsabile del committente.

Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà del committente resteranno presso l'appaltatore, lo stesso ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV, Titolo III, Cap. XII, sez. I[^] del codice civile, rimanendo espressamente convenuto che l'appaltatore sarà obbligato per qualunque colpa e/o danno e che a tale deposito non si applica l'art. 1781 del codice civile.

5. RISERVA

Il committente si riserva la facoltà, per la propria esigenza organizzativa o per valutazioni di economicità legate a particolari circostanze, di far eseguire occasionalmente il servizio anche presso ditta non assegnataria del servizio.

Il committente, se riterrà alto (eccessivo) e non congruo il preventivo di spesa afferente la riparazione di un veicolo, potrà interpellare a suo insindacabile giudizio altre ditte a cui affidare i lavori, se ritenuto conveniente per il medesimo, senza in questo caso corrispondere alcun compenso per il rilascio del preventivo de quo da parte dell'appaltatore.

6. GARANZIA

I servizi di manutenzione, come richiesti e forniti, devono essere coperti da garanzia di legge per i lavori effettuati, i materiali d'uso e i ricambi utilizzati.

7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore:

- deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
- è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al committente e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul committente in conseguenza dell'inosservanza, da parte dello stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

In particolare, l'appaltatore sarà responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico/riconsegna degli automezzi.

8. CLAUSOLE PENALI

Nel caso di **mancato recupero dei mezzi in avaria** sarà applicata una penale pari a € 100,00.

E' prevista l'applicazione di penalità per **ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale**:

- 1) da 1 a 15 giorni di ritardo l'appaltatore è soggetto a una penalità pari a € 50,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- 2) protraendosi il ritardo oltre il 15° giorno senza che l'appaltatore abbia provveduto a eseguire l'intervento commissionato, il committente, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'esecuzione, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione del contratto comporta l'applicazione della penale per inadempimento di cui al successivo punto 3, restando salvo il diritto per il committente, in caso di inadempimento parziale, di applicare le penalità maturate sui veicoli eventualmente consegnati in ritardo;
- 3) gli importi delle penali, eventualmente applicate, a norma di quanto sopra indicato, saranno trattenuti dalle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza, da qualsiasi altro credito maturato o maturando dall'appaltatore;
- 4) resta salvo il diritto da parte del committente, in casi di urgenza, di procedere all'esecuzione in danno, ovvero ad affidare il servizio ad altro operatore economico, addebitando le relative spese all'appaltatore inadempiente (sia nell'ipotesi del ritardo, sia in quella della consegna di prodotti difettosi o difformi).

9. RECESSO DAL CONTRATTO

Il committente, conformemente a quanto previsto e disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c. potrà recedere dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il committente prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.

Dopo due contestazioni scritte in ordine alla qualità del servizio (tempi di esecuzione, risultato degli interventi, ecc.), il committente si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza necessità di formalità alcuna e senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte dell'appaltatore.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora all'appaltatore siano imputabili inadempienze, soprattutto se reiterate, tali da rendere insoddisfacente il servizio o l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, il committente, previa diffida ex art. 1454 c.c., avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r all'appaltatore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni dovute. Il committente formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il committente disporrà la risoluzione del contratto (art. 108, comma 3, del Codice), salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Il committente intimerà per iscritto all'appaltatore di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto (art. 108, comma 4, del Codice);
- mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese;
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione, rallentamento o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora l'appaltatore violi le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- qualora non vengano rispettati gli accordi sindacali in vigore e in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- fallimento dell'appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- morte del legale rappresentante della ditta, di uno dei soci della ditta costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nei casi su elencati, qualora il committente dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- il committente potrà procedere a nuova aggiudicazione in favore della seconda ditta migliore offerente (dopo l'appaltatore dichiarato inadempiente), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tal caso il maggior prezzo corrisposto alla nuova ditta, sarà integralmente posto a carico dell'appaltatore inadempiente;
- il committente, potrà agire per il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti e il Codice, con particolare riferimento all'art. 108 (Risoluzione).

11. ESTENSIONE CONTRATTUALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il committente, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere l'espletamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto.

Nel caso in cui al termine del contratto il committente non fosse riuscito a completare la procedura per il nuovo affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a continuare la prestazione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Qualsiasi atto contrario comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni danno (punto 5 del presente CSA).

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice.

I subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale nonché dovranno essere in regola con la vigente normativa contributiva.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice, deve depositare il contratto di subappalto presso il committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, l'appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 105, comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche (punto 16 dell'avviso pubblico).

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si rinvia al punto 9 (Subappalto) dell'avviso pubblico.

13. CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, al quale si rinvia.

14. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 81/2008

Tutto il personale addetto e preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, con particolare riguardo a quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il personale addetto, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto di contratto, dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale del committente, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici, nonché attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal committente.

Il personale dell'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza del piano di sicurezza predisposto dallo stesso e deve essere informato sulle misure da assumere per l'esecuzione del contratto e contemplate nel predetto piano di sicurezza.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'appaltatore si obbliga a provvedere, a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando e manlevando il committente da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni antinfortunistiche vigenti e l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate a evitare l'accadimento di infortuni, sollevando fin d'ora il committente da ogni responsabilità in merito (D.Lgs. n. 81/2008).

L'appaltatore sarà il solo e unico responsabile per infortunio o danno a persone o cose, sia dell'impresa stessa, sia del committente, che si dovessero verificare durante l'esecuzione del servizio o comunque per conseguenza dello stesso.

15. ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.